



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULLE MATRICI ALIMENTARI, SUL COMMERCIO E SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Anno 2021



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	2
2. ALLEGATI.....	3
3. AUTORITÀ ED ISTITUZIONI ATTUATRICI	4
4. REFERENTI.....	4
PARTE A	1
INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI FITOSANITARI	1
INTRODUZIONE	1
1. ESECUZIONE DEI CONTROLLI.....	1
2. TRASMISSIONE DATI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	4
PARTE B	0
INDIRIZZI OPERATIVI PER I CONTROLLI DEI RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI	0
INTRODUZIONE	1
PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO (PN) E PIANO COMUNITARIO	1
1. LUOGHI DEL CONTROLLO	1
2. FREQUENZA E INDIRIZZI DEI CONTROLLI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE	2
3. FREQUENZA E INDIRIZZI PER IL PROGRAMMA COORDINATO DI CONTROLLO DELL'UNIONE EUROPEA	9
4. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	9
5. METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO E ANALISI.....	10
6. PROCESSI DI TRASFORMAZIONE	10
7. ESECUZIONE DEI CONTROLLI.....	11
8. TRASMISSIONE DEI RISULTATI DEI CONTROLLI	11



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1. PREMESSA

Il sempre maggiore impiego sia nel settore agricolo che extra agricolo dei prodotti fitosanitari assume particolare rilevanza sanitaria soprattutto in relazione ai danni che, per eccessiva e perdurante esposizione a tali prodotti, possono derivare per la salute di tutti coloro che a diversi livelli li utilizzano.

Un uso scorretto di tali prodotti può costituire un rischio di contaminazione non trascurabile sia delle derrate alimentari destinate al consumo umano ed animale, che dell'ambiente.

La normativa vigente in materia, pone particolare attenzione ai controlli che gli organi competenti devono effettuare al fine di garantire che i prodotti fitosanitari, a partire dalla fase di sperimentazione fino all'ultimo stadio della loro utilizzazione, rispondano alle esigenze di tutela della salute dell'uomo, della idoneità al consumo dei prodotti alimentari.

La Regione Sardegna ha predisposto per l'anno 2021 il presente Piano regionale di controllo ufficiale sulle matrici alimentari, sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari (PRCIF), in armonia con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e con le disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione del Programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione Europea e nel Decreto del Ministro della Sanità 23 dicembre 1992 e s.m.

Il Piano ha valenza fino all'emanazione del successivo e si compone di due parti:

Parte A_ INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI PRODOTTI FITOSANITARI

In questa sezione del documento sono descritti gli indirizzi per l'attività di controllo sul commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari.

Parte B_ INDIRIZZI OPERATIVI PER I CONTROLLI DEI RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI

In questa sezione del documento sono descritti gli indirizzi per l'attività di controllo sui residui dei prodotti fitosanitari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

2. ALLEGATI

Allegato 1_Normativa

Allegato 2_Requisiti di verifica PF_commercio

Allegato 3_Requisiti di verifica PF_impiego

Allegato 4_Indicazioni controllo analitico

Allegato 5A_Elenco titolari autorizzazione_sostituzione

Allegato 5A_Elenco titolari autorizzazione_priorità

Allegato 6_Elenco titolari autorizzazione_completo

Allegato 7A_Elenco PF a base di fosfonati

Allegato 7B_Elenco PF a base di Metazachlor

Allegato 7C_Elenco PF a base di bentazone

Allegato 7D_Elenco PF a base di captano

Allegato 8_Rendicontazione controlli officine

Allegato 9_rendicontazione commercio impiego PF

Allegato 10_rendicontazione controlli analitici

Allegato 11_Indirizzi Ministero nota DGISAN n. 0020042-01062020

Allegato 12_Tabelle campionamenti Piano Comunitario

Allegato 13_Tabelle campionamenti Piano Nazionale

Allegato 14_Verbale campionamento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

3. AUTORITÀ ED ISTITUZIONI ATTUATRICI

L'autorità regionale è responsabile della predisposizione del Piano e della verifica dell'attuazione degli adempimenti previsti.

Le Istituzioni destinatarie dell'attuazione del Piano, sono le Aree Socio Sanitarie Locali (ASSL) dell'Azienda per la Tutela della Salute della Regione Sardegna (ATS).

L'ATS, al fine di attuare il presente Piano regionale, dovrà predisporre un proprio programma, integrando l'azione di tutti i Servizi interessati, nell'ottica della razionalizzazione e dell'efficienza dell'azione.

Il Laboratorio Ufficiale per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari sulle matrici alimentari e sui formulati è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS).

4. REFERENTI

Ministero della salute

Ministero della Salute – Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio 7- Sicurezza e regolamentazione prodotti fitosanitari - Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma

- Dott. Gaetano Miele– Tel.0659942530 email: g.miele@sanita.it

- Dott.ssa Roberta Aloï –Tel. 06 5994 6243 - email: ro.aloi@sanita.it

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Direzione generale della Sanità

Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare - Via Roma n. 231, 09121 Cagliari.

Settore Igiene degli alimenti e bevande

Responsabile: Dott.ssa Giovanna Irranca tel 070 6065478

girranca@regione.sardegna.it PEC san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

Laboratorio ufficiale per la Regione Sardegna

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”

Laboratorio di Chimica Ambientale e Tossicologia, Via Vienna 1, 07100 Sassari

Responsabile Dott.ssa Giannina Chessa Tel. 079 2892342 / 351 giannina.chessa@izs-sardegna.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULLE MATRICI ALIMENTARI, SUL COMMERCIO E SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

PARTE A

INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI PRODOTTI FITOSANITARI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

INTRODUZIONE

Al fine di pianificare e programmare le attività di controllo ufficiale previste dall'art. 68 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, tenendo conto dell' articolo 24 del regolamento (UE) 2017/625 che ha armonizzato tali controlli a quelli previsti dal regolamento 882/2004 introducendo i criteri di rischio e aggiungendo all'ambito dei controlli quelli previsti dalla direttiva sull'uso sostenibile 2009/128/CE; considerando i risultati dei controlli degli anni precedenti e tenendo presente che l'Accordo Stato Regioni dell'8 aprile 2009 *"Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per gli anni 2009-2013"* risulta essere ormai scaduto, nelle more della adozione del prossimo Accordo il Ministero della Salute ha definito i seguenti indirizzi riguardanti l'attività di controllo per l'anno 2021, validi fino all'emanazione di successivi indirizzi Ministeriali.

1. ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Controlli dei fitosanitari in commercio

Per una pianificazione efficace del controllo dei prodotti fitosanitari dovranno essere presi in considerazione i criteri di seguito riportati.

I controlli avverranno in modo coordinato ove più servizi delle Aree Socio Sanitarie Locali sono individuati per svolgere tali attività.

I controlli saranno effettuati presso le rivendite o i depositi di fitosanitari, i grossisti e o distributori, presso i titolari di importazioni parallele, presso le officine di produzione; saranno eseguiti i controlli dei titolari di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, si dovrà inoltre tenere conto dei controlli eseguiti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari e da altre Autorità.

Durante i controlli sarà necessario verificare quanto specificato nell'**Allegato 2 "Requisiti di verifica PF _ commercio"**, predisposto dal Ministero della Salute, che riporta i requisiti di verifica per i prodotti fitosanitari in commercio previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea, suddivisi per tipologia di operatore soggetto al controllo stesso.

a) Controlli nelle rivendite, grossisti, distributori e allo stoccaggio

Nella **Tabella 1 dell'allegato 2** sono riportati i requisiti da verificare presso le rivendite, i locali di stoccaggio, i grossisti e/o i distributori, così come stabilito dal Ministero della Salute.

Le rivendite saranno scelte preferibilmente tra quelle che:

- Vendono prodotti per uso professionale
- Vendono prodotti più pericolosi secondo la classificazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008
- Hanno grossi volumi di fitosanitari
- Sono risultate non controllate o con esito del controllo irregolare nell'anno precedent
- Hanno più addetti alla vendita
- Sono situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

Il numero delle ispezioni presso gli operatori della filiera dei prodotti fitosanitari per l'anno 2021 dovrà essere almeno pari al 25% del numero totale di attività presenti nel territorio di ciascuna ASSL. Tale percentuale potrà essere soggetta a rimodulazione in esito all'evoluzione della situazione di emergenza per la COVID-19.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

b) Controlli presso i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Il controllo potrà avvenire indirettamente presso i rivenditori, stoccatore, grossisti, oppure direttamente presso le sedi amministrative o legali verificando i requisiti riportati nella **Tabella 2 dell'allegato 2**.

Presso i rivenditori, grossisti o stoccatore dovranno essere verificate almeno 2 etichette di diverso titolare di autorizzazione, preferendo i titolari riportati in allegato 5B_Elenco titolari autorizzazione_priorità.

L'elenco completo dei titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari (**allegato 6**) è fornito dal Ministero della Salute. Nell' **Allegato 5A_Elenco titolari autorizzazione_sostituzione** viene riportato l'elenco dei titolari di autorizzazione che hanno sostanze candidate alla sostituzione (quindi più pericolose), mentre in **allegato 5B_Elenco titolari autorizzazione_priorità**, vengono riportati i titolari di autorizzazione presenti nell'Allegato 5A che, oltre ad avere prodotti con sostanze candidate alla sostituzione, hanno anche un elevato numero di prodotti autorizzati (circa il 50% dei titolari presenti nell'Allegato 5A). Negli elenchi non si è tenuto conto dei titolari di autorizzazione con prodotti contenenti più sostanze attive

Al fine di coprire più titolari di autorizzazioni, il controllo riguarderà la verifica delle etichette non ancora controllate dal Servizio incaricato e comprenderà il confronto dell'etichetta con quella presente nella banca dati del Ministero della Salute.

c) Controlli presso gli importatori paralleli

Attualmente gli importatori paralleli sono ubicati nelle regioni Veneto e Lombardia. In queste regioni nell'arco dell'anno saranno verificati tutti gli importatori paralleli.

d) Controlli delle officine di produzione

Ai sensi dell'articolo 29 comma 1 del DPR 290/2001 *"la vigilanza per l'applicazione di tale decreto è esercitata dal Ministero e dagli organi sanitari individuati dalle Regioni"*.

L'autorizzazione di nuove officine di produzione e/o di confezionamento è rilasciata dal Ministero della Salute, secondo le disposizioni di cui al DPR 290/2001 e s.m.i, a seguito di ispezione congiunta che coinvolge anche le ASSL.

L'elenco aggiornato delle officine di produzione è pubblicato sul sito del Ministero della Salute al seguente indirizzo web:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1111&area=fitosanitari&menu=autorizzazioni

Attualmente le Regioni/Province autonome sul cui territorio insistono le officine di produzione sono: Campania (2), Emilia Romagna (11), Friuli Venezia Giulia (1), Lazio (2), Liguria (2), Lombardia (13), Piemonte (2), **Sardegna (1)**, Sicilia (5), Toscana (1), Trento (1), Veneto (5).

In tali regioni/province autonome dovrà essere ispezionata almeno un'officina e/o impianto di confezionamento.

I requisiti da verificare sono riportati nella **Tabella 4 dell'allegato 2**.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

e) Controlli prodotti fitosanitari all'utilizzazione

I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sull'utilizzo avverranno presso:

- le aziende agricole produttrici di alimenti e che utilizzano mezzi di difesa fitosanitaria;
- le aziende agricole che si avvalgono di conto terzi che utilizzano i fitosanitari;
- altri luoghi di utilizzo dei fitosanitari.

I Servizi competenti dell'ATS dovranno effettuare lo **0,1 % dei controlli delle aziende agricole** che insistono sul territorio secondo la rendicontazione ISTAT dell'ultimo censimento in agricoltura.

I criteri di priorità per la scelta delle aziende in cui effettuare i controlli saranno basati sulla categorizzazione del rischio per il consumatore tenendo conto delle:

- Aziende con maggiore produzione di alimenti
- Aziende con maggior numero di dipendenti
- Aziende che utilizzano con più frequenza i fitosanitari (aziende che risultano aver acquistato grandi quantitativi di fitosanitari, aziende che hanno depositi di fitosanitari, aziende che non aderiscono ai disciplinari, aziende biologiche, altre aziende)
- Aziende non conformi nei precedenti anni
- Aziende produttrici i cui alimenti nei precedenti anni sono stati oggetto di allerte di origine italiane
- Aziende che sono situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

Durante i controlli sarà necessario verificare quanto riportato nell'**Allegato 3** "Requisiti di verifica PF_impiego".

f) Controlli analitici

Il controllo analitico sarà effettuato tenendo in considerazione le indicazioni contenute nell'**Allegato 4** "Indicazioni controllo analitico", basate sulle disposizioni volontarie concordate in sede europea secondo le quali l'Italia deve prelevare il 10% dei prodotti fitosanitari autorizzati. Tale percentuale discende dal livello di illecito riscontrato a livello europeo e dalla classificazione degli Stati Membri basata sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Per la Regione Sardegna sono previsti **due campioni** da distribuirsi tra le Strutture Complesse Igiene degli Alimenti e della Nutrizione afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Sud ed al Dipartimento di Prevenzione zona Centro.

g) Controlli delle etichette

Il controllo delle etichette deve essere effettuato presso tutti gli operatori.

Il contenuto e lo stato autorizzativo delle etichette può essere verificato in loco attraverso l'uso dell'Open Data della banca dati dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia dal Ministero della Salute. Sarà quindi necessario disporre di strumenti informatici quali PC/tablet/smartphone/iphone con connessione ad internet.

L'oggetto del controllo, indicato nei modelli per la trasmissione dei risultati (**Allegato 9**_rendicontazione commercio impiego PFS) dovrà essere incentrato sulla classificazione, sulle colture, sugli organismi bersaglio, sul dosaggio, sui dispositivi di protezione non adeguati, sulle distanze di sicurezza dai corsi d'acqua, sugli intervalli tra il trattamento e la raccolta, sulle confezioni e sulle altre indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti fitosanitari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

h) Controlli a seguito di segnalazioni di irregolarità

Irregolarità italiane

I Servizi competenti dell'ATS, anche sulla base di segnalazioni da parte dei Servizi Veterinari locali in merito alle morie di api eventualmente imputabile ai fitosanitari, effettueranno controlli presso gli utilizzatori in prossimità delle zone in cui si manifesta il fenomeno, al fine di individuarne la possibile causa.

Irregolarità europee

I servizi competenti dell'ATS dovranno:

- Continuare l'attività di controllo sui fosfonati. Tali prodotti sono elencati nell'**allegato 7A**_Elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati a base di fosfonati.
- Verificare le etichette ed effettuare il campionamento e l'analisi di prodotti a base di *metazachlor* qualora venisse riscontrato l'uso degli stessi durante l'attività di controllo. Tali prodotti sono elencati nell'**allegato 7B**_Elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati a base di *metazachlor*.
- Verificare le etichette ed effettuare il campionamento e le analisi di prodotti a base di bentazone ricercando le impurezze di *1,2 dicloroetano* se si riscontra l'uso di tali sostanze durante la fase di controllo. Tali prodotti sono elencati nell'**allegato 7C**_Elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati a base di *bentazone*.
- Verificare le etichette ed eventualmente effettuare il campionamento e le analisi di prodotti a base di *captano* ricercando le impurezze di tetracloruro di carbonio CCl₄ se ne viene verificato l'uso durante le fasi di controllo. Tali prodotti sono elencati nell'**allegato 7D**_Elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati a base di *captano*.

2. TRASMISSIONE DATI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I risultati del controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, sono trasmessi dall'Autorità preposta al controllo alla Regione **entro il mese di febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il Modello di rendicontazione di cui alla nota ministeriale n. 12160 del 27/03/2018 riportato nell'**Allegato 8**_Rendicontazione controlli officine e nell'**Allegato 9**_rendicontazione commercio impiego PFS.

Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'IZS provvede alla trasmissione del dato sui campioni di fitosanitari, utilizzando il Modello di rendicontazione di cui alla nota 12160 del 27/03/2018 riportato nell'**Allegato 10**_Rendicontazione controlli analitici.

La Regione provvede alla verifica ed all'aggregazione delle informazioni ed alla trasmissione al Ministero della Salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento (salvo diverse tempistiche comunicate dal Ministero della Salute).

I risultati del controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, previa elaborazione a livello centrale e congiuntamente a tutte le altre informazioni, sono trasmessi da parte del Ministero della Salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, alla Commissione europea **entro il 31 agosto** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Ministero della Salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione pubblicherà ed invierà alle altre Autorità i risultati dei controlli sull'immissione in commercio e sull'utilizzazione dei prodotti fitosanitari ricevuti da tutti gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome, dal Comando Carabinieri, dall'Agenzia delle dogane e dall'Ispettorato per la repressione delle frodi e la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULLE MATRICI ALIMENTARI, SUL COMMERCIO E SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

PARTE B

INDIRIZZI OPERATIVI PER I CONTROLLI DEI RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

INTRODUZIONE

Il Decreto del Ministro della Sanità 23 dicembre 1992 e s.m., che recepisce la Direttiva 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive nei presidi sanitari tollerate su e nei prodotti alimentari, dà indicazioni sulle attività di controllo ufficiale per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti, in particolare per il numero minimo dei campioni e la tipologia delle matrici. Si intendono recepite le indicazioni presenti, con flessibilità per quanto riguarda la scelta dell'origine dei campioni regionali o extraregionali (campioni prodotti in un'altra regione, in un altro paese Europeo o in un paese Terzo). In vista di una futura revisione del numero e tipologie delle matrici riportate nelle tabelle 1 e 2 del summenzionato Decreto, al fine del rispetto del numero dei cereali previsti, è possibile conteggiare anche i prodotti trasformati (vedi punto c.1).

PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO (PN) E PIANO COMUNITARIO

1. LUOGHI DEL CONTROLLO

I controlli saranno eseguiti preferibilmente presso:

- a) i centri di raccolta aziendale e cooperativi
- b) i mercati generali specializzati e non specializzati da quando tali luoghi saranno riaperti al pubblico e qualora siano aperti al pubblico per la vendita di generi alimentari.
- c) i depositi all'ingrosso
- d) gli ipermercati e supermercati
- e) all'importazione
- f) le aziende agricole di produzione primaria

e riguarderanno:

- 1. la produzione primaria
- 2. la trasformazione
- 3. la commercializzazione
- 3. i prodotti da esportare ed importati che si trovano sul mercato

I controlli avverranno congiunti o coordinati ove più Servizi dell'ATS sono individuati per le attività.

Attività extra piano

Sulla base delle produzioni locali, di esigenze epidemiologiche o tossicologiche particolari, le ASSL della Sardegna potranno programmare l'attività extra Piano concordandola preventivamente con la Regione e potranno procedere al prelievo di altri campioni oltre a quelli previsti dal presente Piano.

Attività non pianificata

Rientra in tale tipologia di intervento il campionamento ufficiale non programmato, caratterizzato dall'urgenza dei provvedimenti da adottare.

I campioni eseguiti come attività extra-piano e attività non pianificata, vanno rendicontati separatamente alla rendicontazione relativa all'attività pianificata, ma utilizzando la stessa modulistica.

Per l'attività del Piano, dell'extra-Piano e per l'attività non pianificata, deve essere utilizzato l'**Allegato 14_Verale** campionamento.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

2. FREQUENZA E INDIRIZZI DEI CONTROLLI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE

Si riportano di seguito le indicazioni in merito alla scelta dei campioni e degli accertamenti analitici secondo quanto previsto dal decreto del 23 dicembre 1992.

2.1 Criteri di scelta dei campionamenti

a. Campioni risultati non conformi nei controlli del 2019

I campioni nazionali risultati non conformi nel 2019 sono riportati nell'Allegato 11 (**Tab. 1, parte a**).

Per le regioni che hanno riscontrato non conformità nel 2019, come la regione Sardegna, il Ministero della Salute invita a ripetere un campionamento nel luogo dove è stata riscontrata l'irregolarità dello stesso tipo di prodotto.

Per le regioni presso le quali è stato prodotto l'alimento, come la regione Sardegna, il Ministero della Salute dispone che dovranno essere verificate l'azienda produttrice e le altre aziende clienti di tale produttore, per il riscontro di eventuali altre non conformità e per un ulteriore campionamento.

Pertanto nel 2021 i territori che hanno rilevato le non conformità nel 2019, dovranno campionare lo stesso tipo di prodotto (stralcio All.11 tab. 1 parte a):

Alimento	Parametro rilevato	Punto di campionamento	Nazione di origine	Regione/PA campionante	Regione d'origine
Rice grain	Pyraclostrobin	Wholesale	Italy	Sardegna	Sardegna
Plums	Etofenprox	Retail	Italy	Sardegna	Fuori Sardegna
Common peaches	Tebuconazole	Retail	Italy	Sardegna	Sardegna
Plums	Etofenprox	Wholesale	Italy	Sardegna	Fuori Sardegna
Plums	Etofenprox	Retail	Italy	Sardegna	Fuori Sardegna

Tali matrici devono essere campionate con ragione "piano nazionale" secondo la ripartizione indicata nell'**Allegato 13**_Tabelle campionamenti Piano Nazionale.

In relazione al fattore di trasformazione dei prodotti disidratati, il laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico dovrà utilizzare il modello di calcolo che ha predisposto e divulgato l'Istituto Superiore di Sanità.

b. Campioni risultati non conformi nei controlli del 2018 in ambito europeo

Si chiede di effettuare un campione degli alimenti associati ai residui risultati non conformi ai controlli dell'Unione Europea da parte di altri Stati membri, riportati nel paragrafo 2.2.c – "Analiti risultati non conformi o relativi a particolari problematiche nei controlli del 2018 nell'Unione Europea".

c. Tipologie di alimenti da sottoporre a controllo

Il decreto del 23 dicembre 1992 riporta per i prodotti alimentari delle voci di gruppo. Di seguito si forniscono le indicazioni attuali utilizzate nell'Unione europea per individuare i campioni e raccogliere i risultati dei controlli.

c.1 Cereali e prodotti a base di cereali

c.1.a cereali

Possono essere campionati con ragione "cereale" tutti gli alimenti citati nel Regolamento (UE) 2018/62 (allegato I al Regolamento (CE) 396/2005) alle voci il cui codice inizia per 05 e sono presenti sia nell'allegato I parte A (prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR), che nell'allegato I parte B (altri prodotti ai quali si applicano gli stessi LMR) di tale regolamento, in grani interi. Campioni di frumento in grani interi sono considerati depurati delle scorie naturalmente presenti. Si fa tuttavia presente che gli LMR sono applicati ai grani interi compresa la crusca e solo per avena, orzo, spelta, grano saraceno e alcuni pseudo cereali ai quali non è possibile eliminare i tegumenti mediante battitura. Gli LMR si applicano a tali cereali con i tegumenti rimanenti (in tracce) mentre per i campioni di riso in grani potrà essere scelto, in aggiunta al riso bruno (decorticato), anche il riso bianco o brillato. In quest'ultimo caso va applicato un fattore di trasformazione pari a **0,8**. Al posto dei cereali in grani potranno essere campionate anche le farine integrali. Il Ministero precisa



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

che i cereali in grani interi (frumento, riso, ecc.) dovranno essere prelevati dalle regioni maggiormente produttrici, almeno in misura del 40% del campionamento previsto dal Decreto 23 dicembre 1992, presso le aziende produttrici o presso i depositi delle stesse, compresi gli impianti di molitura. Il restante campionamento di cereali potrà essere di riso bianco, brillato o farine.

c.1.b cereali processati: prodotti a base di cereali

Potranno essere prelevati su base volontaria e qualora sia conosciuto in anticipo il fattore di processo dell'alimento, i prodotti derivati dai cereali diversi dalle farine (pane, pasta, ecc). In particolare si fa presente che i campionamenti alla trasformazione potranno riguardare sia la materia prima (cereali), per la verifica della conformità a monte del processo di trasformazione della materia prima e sia il prodotto finito (pane, pasta) per gli alimenti di interesse nazionale e regionale, per la verifica della conformità a valle del processo.

Il laboratorio dell'IZS deve essere in possesso dei fattori di processo che intendono usare per l'analisi, prima che questa venga eseguita e deve essere in possesso di un metodo accreditato sul prodotto trasformato da analizzare.

c.2 Ortaggi e frutta

c.2.1 ortaggi

Possono essere campionati con ragione "ortaggi" gli alimenti sia freschi sia congelati, ma non trasformati, citati nel regolamento (UE) 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 02 e 03 (legumi da granella) e presenti sia nell'allegato I parte A, che nell'allegato I parte B di tale regolamento.

c.2.2 Frutta

Possono essere campionati con ragione "frutta" gli alimenti sia freschi sia congelati, ma non trasformati, citati nel regolamento (UE) 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 01 e presenti sia nell'allegato I parte A, che nell'allegato I parte B di tale regolamento.

c.3 Olio e grassi ed emulsioni di oli e grassi

c.3.1 olio

Possono essere campionati con ragione "olio" gli alimenti citati nel regolamento (UE) 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 04 ad eccezione dell'olio di mais il cui codice inizia per 05 che sono presenti sia nell'allegato I parte A, che nell'allegato I parte B di tale regolamento e sono soggetti alla trasformazione che dal seme porta all'olio.

c.3.2 grassi ed emulsioni di oli e grassi

Su base volontaria e qualora sia conosciuto in anticipo il fattore di processo, possono essere campionati grassi vegetali quali il burro di cacao, il burro di arachidi o emulsioni quali maionese. In particolare si fa presente che i campionamenti alla trasformazione potranno riguardare sia la materia prima (semi di cacao, arachidi), per la verifica della conformità a monte del processo di trasformazione della materia prima e sia il prodotto finito (burro di cacao, burro di arachidi) per gli alimenti di interesse nazionale e regionale, per la verifica della conformità a valle del processo. Il laboratorio dell'IZS deve essere in possesso dei fattori di processo che intendono usare per l'analisi prima che questa venga eseguita e deve essere in possesso di un metodo accreditato sul prodotto trasformato da analizzare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

c.4 Bevande

c.4.1 bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe senza alcol o a basso tenore alcolico

c.4.1.1Vino

Possono essere campionati con ragione "vino", le uve da vino che hanno il codice 0151020 e le altre tipologie di uva da vino citate nel regolamento (UE) 2018/62 allegato I parte B e soggette alla trasformazione che dall'acino porta al vino.

c.4.1.2 altre bevande alcoliche

Potranno essere prelevati su base volontaria e qualora sia conosciuto in anticipo il fattore di processo, dei campioni di altre bevande alcoliche (birra, spumante, ecc).

In particolare si fa presente che i campionamenti alla trasformazione potranno riguardare sia la materia prima (orzo), per la verifica della conformità a monte del processo di trasformazione della materia prima e sia il prodotto finito (birra) per gli alimenti di interesse nazionale e regionale, per la verifica della conformità a valle del processo. Il laboratorio dell'IZS deve essere in possesso dei fattori di processo che intende usare per l'analisi, prima che questa venga eseguita e deve essere in possesso di un metodo accreditato sul prodotto trasformato da analizzare.

c.5 Carni fresche

Possono essere campionati con ragione "carne fresca" gli alimenti sia freschi che congelati, ma non trasformati, citati nel regolamento (UE) 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 101 e presenti sia nell'allegato I parte A, che nell'allegato I parte B di tale regolamento.

c.6 Carni macinate, preparazioni di carni, e carni separate meccanicamente (CSM)

In alternative alle carni fresche possono essere prelevate le carni macinate come definite nell'allegato I al regolamento 853/2004 qualora non disponibili le carni fresche al commercio.

c.7 prodotti lattiero-caseari

c.7.1 latte

Possono essere campionati con ragione "latte" gli alimenti citati nel regolamento (UE) 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 102 e sono presenti sia nell'allegato I parte A, che nell'allegato I parte B di tale regolamento. Per i trasformati si rimanda al punto 7.

c.7.2 altri prodotti lattiero caseari

Potranno essere prelevati su base volontaria e qualora sia conosciuto in anticipo il fattore di processo dei campioni di formaggio, *yogurt* ed altri derivati. In particolare si fa presente che i campionamenti alla trasformazione potranno riguardare sia la materia prima (latte), per la verifica della conformità a monte del processo di trasformazione della materia prima e sia il prodotto finito (formaggio, *yogurt*) per gli alimenti di interesse nazionale e regionale, per la verifica della conformità a valle del processo. Il laboratorio dell'IZS deve essere in possesso dei fattori di processo che intende usare per l'analisi prima che questa venga eseguita e deve essere in possesso di un metodo accreditato sul prodotto trasformato da analizzare.

c.8 alternativi ai prodotti lattiero caseari

Potranno essere prelevate su base volontaria e qualora sia conosciuto, in anticipo, il fattore di processo dei campioni di bevande pronte (bevande a base di soia, di mandorla, di orzo, di avena, ecc). In particolare si fa presente che i campionamenti alla trasformazione potranno riguardare sia la materia prima (semi di soia, semi di mandorla, semi di orzo, semi di avena), per la verifica della conformità a monte del processo di trasformazione della materia prima e sia il prodotto finito (bevande a base di soia, di mandorla, di orzo, di avena, ecc) per gli alimenti di interesse nazionale e regionale, per la verifica della conformità a valle del processo. Il laboratorio dell'IZS deve essere in possesso dei fattori di processo che intende usare per l'analisi prima che questa venga eseguita e deve essere in possesso di un metodo accreditato sul prodotto trasformato da analizzare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

c.9 Uova ed ovoprodotti

Devono essere campionati con ragione “uova” gli alimenti citati nel regolamento (UE) 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 103 e sono presenti sia nell'allegato I parte A, che nell'allegato I parte B di tale regolamento.

c.10 Pesci e prodotti della pesca

Con riguardo ai prodotti ittici, il Ministero precisa che pur essendo inclusi nel Decreto Ministeriale 23 dicembre 1992, possono non essere campionati in quanto al momento non sono stabiliti valori di limiti massimi di residui dal Regolamento (CE) 396/2005 e non risulta possibile determinarne la conformità.

Per questo motivo vengono esclusi dal Programma regionale. Tali prodotti possono tuttavia essere campionati nell'ambito dell'**attività extra piano o dell'attività non pianificata, qualora ricorrano le condizioni che caratterizzano la necessità o l'urgenza di tali campionamenti, secondo quanto descritto negli appositi paragrafi a pag. 1 della PARTE B.**

c.11 Zucchero, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavolo

In applicazione alla nota 7 del regolamento (UE) 2018/62 è possibile campionare il **miele** tra gli alimenti alle voci il cui codice inizia per 104, per valutare la conformità dei residui riscontrati al regolamento (CE) 396/2005.

Dovranno essere prelevati almeno due campioni secondo la ripartizione indicata nell'**Allegato 13**_Tabelle campionamenti Piano Nazionale.

In merito allo zucchero come saccarosio si precisa che sono fissati i limiti massimi di residuo per le piante da zucchero (ad esempio per la canna da zucchero o per la barbabietola da zucchero) pertanto lo zucchero è da considerarsi un processato delle piante da zucchero.

I campionamenti di questo alimento avverranno su base volontaria qualora sia conosciuto in anticipo il fattore di processo e la derivazione dell'alimento.

In particolare si fa presente che i campionamenti alla trasformazione potranno riguardare sia la materia prima (barbabietola da zucchero), per la verifica della conformità a monte del processo di trasformazione della materia prima e sia il prodotto finito (zucchero) per gli alimenti di interesse nazionale e regionale, per la verifica della conformità a valle del processo. Il laboratorio dell'IZS deve essere in possesso dei fattori di processo che intende usare per l'analisi prima che questa venga eseguita e deve essere in possesso di un metodo accreditato sul prodotto trasformato da analizzare.

c.12 sali, spezie, zuppe, minestre, salse ecc.

Potranno essere prelevate su base volontaria anche a seguito di precedenti non conformità di prodotti importati.

C.13 altri alimenti non compresi nelle categorie precedenti

Sulla base degli esiti dei controlli precedenti delle produzioni e dei consumi regionali, potrà essere prelevata una qualsiasi altra tipologia di alimento fin qui non contemplata, tenendo in considerazione la valutazione dei rischi e facendola ricadere in una delle categorie previste dal regolamento (UE) 723/2019, purché siano noti in anticipo i fattori di processo in caso fosse campionato un alimento trasformato.

In particolare si fa presente che i campionamenti alla trasformazione potranno riguardare sia la materia prima, per la verifica della conformità a monte del processo di trasformazione della stessa, sia il prodotto finito per gli alimenti di interesse nazionale e regionale, per la verifica della conformità a valle del processo. Il laboratorio dell'IZS deve essere in possesso dei fattori di processo che intende usare per l'analisi prima che questa venga eseguita e deve essere in possesso di un metodo accreditato sul prodotto trasformato da analizzare.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

2.2 Criteri di scelta degli analiti

a. Analiti per il piano nazionale

Il documento SANCO/12745/2013 - 25-26 November 2019 rev. 11(3) (ultimo aggiornamento 23-24 Novembre 2020 rev 12(2)) "*Working document on pesticides to be considered for inclusion in the national control programmes to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides residues in and on food of plant and animal origin*", prodotto per dare supporto agli Stati Membri circa la predisposizione dei piani di monitoraggio nazionali (anche se non ha carattere di obbligatorietà), al capitolo 4, indica le molecole candidate all'inclusione dei prossimi Programmi Coordinati di Controllo dell'Unione Europea (PCCUE), in base ad una rivalutazione annuale.

Negli allegati sono presenti elenchi di analiti da valutare in base a diverse esigenze e priorità da considerare.

Il Ministero della Salute, preso atto delle attuali capacità analitiche dei laboratori ufficiali italiani, invita a prevedere, laddove possibile, l'inclusione di tali molecole nelle ricerche per il Piano Regionale del 2021.

Si riporta di seguito una descrizione del documento sopra citato con l'indicazione delle priorità.

- **Capitolo 4:** sostanze prioritarie in quanto candidate all'inclusione dei prossimi PCCUE, distinte nei seguenti sottogruppi: sostanze riscontrate con maggior frequenza, con superamento di LMR o con notifiche RASFF; analiti di recente approvazione; sostanze sottoposte a revisione secondo l'articolo 12 del Reg. (CE) n.396/2005; composti ad elevata tossicità.

- **Allegato I:** sono incluse le sostanze per le quali è opportuna una conoscenza migliore delle positività riscontrate a livello europeo al fine di procedere con una opportuna valutazione del rischio da parte dell'EFSA. Pertanto tali molecole devono essere ricercate dai laboratori che possiedono già metodi al riguardo o che hanno le potenzialità per implementarli.

- **Allegato II:** sono riportati i composti per i quali è richiesto un supporto da parte dei Laboratori Europei di Riferimento per la messa a punto di un metodo analitico adeguato per l'intera definizione di residuo da poter proporre ai laboratori europei, pertanto tali molecole non sono prioritarie. I laboratori nazionali di riferimento collaborano con i laboratori europei di riferimento e con i laboratori del Controllo Ufficiale in caso di motivate esigenze alla messa in atto di tali metodi.

- **Allegato III:** sono elencati i composti d'interesse per una valutazione del rischio cumulativo da parte dell'EFSA. Tali molecole devono essere ricercate dai laboratori che possiedono già metodi al riguardo o che hanno le potenzialità per implementarli.

- **Allegato IV:** sono riportati i composti che, in considerazione dei programmi di monitoraggio effettuati dagli SM negli anni precedenti, si ritiene abbiano una scarsa positività e quindi sono stati eliminati sia dai programmi coordinati europei (PCCUE) che dal capitolo 4 del *WD*. Tali analiti potrebbero esser considerati meno rilevanti, ma devono essere ricercati dai laboratori che possiedono già metodi al riguardo.

- **Allegato VII:** l'elenco di analiti è prioritario in quanto è di corredo al PCCUE. Sono indicate le sostanze da ricercare nella matrice "miele", matrice esclusa dal PCCUE poiché gli analiti per i prodotti di origine animale del piano (analiti lipofili) non sarebbero adeguati da ricercare sul miele per il quale sono stati integrati anche ulteriori composti in elenco.

- **Allegato VIII:** è riportato un elenco di matrici di interesse per i piani di monitoraggio degli SM, da valutare in base alle colture ed importazioni/esportazioni nazionali.

- **Allegato IX:** l'elenco di analiti è prioritario in quanto sono composti non più presenti nel *WD* poiché trasferiti nel PCCUE, includendo gli analiti da ricercare già nel 2021 e quelli che verranno inseriti nel 2022.

- **Allegato X:** proposta di analisi di CS2 in prodotti biologici per un'indagine di monitoraggio conoscitiva dell'EFSA per stabilire i valori di *background* di taluni prodotti. Tali analisi possono essere effettuate dai laboratori che possiedono già il metodo per la ricerca del CS2 e per le seguenti tipologie di alimenti di origine biologica: le rape, le cipolle, i broccoli, i cavoli cappucci, i cavoli a foglia, la rucola, i porri, i cavoli ricci al di fuori del Piano Nazionale/Regionale. Per tali analisi sarà possibile comunque la rendicontazione dei risultati con le modalità di cui al paragrafo 8.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Il Ministero della Salute, in accordo con i laboratori nazionali di riferimento per i residui di pesticidi fornisce la tabella 8 dell'allegato 11 con l'elenco dei laboratori identificati come "classe A" a seguito degli esiti dei Proficiency Tests Europei (EUPs) di settore dell'anno 2019. Si precisa che la "classe A" è attribuita ai laboratori che nel EUP di settore abbiano effettuato l'analisi di almeno il 90% degli analiti "obbligatori" della *target pesticide list*, abbiano identificato e quantificato correttamente almeno il 90% degli analiti fortificati al campione test e non abbiano riscontrato falsi positivi. Nella tabella sono riportati i soli laboratori partecipanti agli EUPs dei settori orto-frutta (EUP FV-21 sulla matrice "cavolo rosso") e prodotti di origine animale (EUP AO-14 sulla matrice "fegato bovino").

Secondo le indicazioni ministeriali, le Regioni/Province scelgono da tali liste i laboratori del controllo ufficiale presenti nel proprio territorio o al di fuori, che eseguono tutte le analisi previste per il piano europeo. Qualora tali laboratori non abbiano sufficienti risorse per eseguire tutte le analisi di tutte le Regioni/Province dalle quali ricevono incarico, e qualora le risorse finanziarie delle Regioni/Province e delle AASSLL non lo consentano, le Regioni/Province potranno scegliere laboratori anche in classe diversa dalla A e presenti nella tabella 6 dell'allegato 11, se tali laboratori eseguono almeno l'80% delle analisi previste per il piano europeo con metodo accreditato o con metodo almeno validato. Il Ministero precisa che questo obiettivo rimane valido per le analisi del Piano europeo nel 2021, e che nei prossimi anni i laboratori dovranno comunque adeguarsi alle nuove disposizioni.

La Regione fissa gli obiettivi sulle analisi da eseguire in modo che la percentuale di analiti del piano europeo sia compresa tra il 80 e il 100%.

Dovranno essere ricercati i **clorati** e i **neonicotinoidi** sia negli alimenti di origine vegetale che in quelli di origine animale.

Si richiede di continuare a monitorare i residui di **fosfonati, fosfina, fosfuri e fosetil alluminio** saltuariamente. Dovranno inoltre essere effettuate analisi per la ricerca di **glyphosate** nei prodotti d'importazione e prevalentemente sui cereali.

Dovranno essere effettuate analisi per la ricerca di **captano** e **tetracloruro** di carbonio con le seguenti disposizioni.

Le ASSL effettueranno un campione di mele e un campione di pere entrambi costituiti da 6 aliquote, secondo la ripartizione riportata nell'Allegato 13. Tali campioni saranno prelevati con ragione Piano Nazionale (tra i campioni già previsti dal decreto del 23 dicembre 1992), presso aziende del mercato nazionale. Il controllo presso le aziende produttrici consisterà nella verifica nel quaderno di campagna dell'uso di prodotti a base di captano e degli altri prodotti utilizzati, del prelievo del campione ed esecuzione dell'analisi del captano e del tetracloruro di carbonio. In tali aziende si dovrà verificare anche l'approvvigionamento di acqua e si dovrà procedere al suo campionamento se la merce che viene venduta subisce un lavaggio prima dell'immissione sul mercato. Presso le altre aziende presenti sul mercato, dovranno essere verificati, qualora disponibili, gli esiti delle analisi in autocontrollo per la ricerca del captano e/o gli esiti delle analisi dei fornitori per la ricerca di captano e tetracloruro di carbonio.

Tenendo in considerazione la valutazione dei rischi basata sulle allerte, potrà essere prelevato il campione di semi di sesamo per la ricerca dell'ossido di etilene, sentito preliminarmente l'IZS.

In merito a tali controlli la Commissione ha precisato che se i semi sono risultati non conformi dovrà essere considerato non conforme anche il prodotto che li contiene.

Si riporta di seguito uno stralcio di verbale dell'ultima riunione *Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Phytopharmaceuticals – Residues*:

"The Commission also reminded Member States that Article 19 of Regulation (EC) No 396/2005 prohibits the use of non-compliant ingredients in composite products. It took the view that Article 20 of that Regulation cannot justify the production of products compliant with the MRL for the composite product calculated in accordance with Article 20, when it is known that one of the ingredients is noncompliant with the MRL for that ingredient. Several Member States opined that for composite products a risk assessment should be carried out and the placing on the market decided based on the provisions of Regulation (EC) No 178/2002 (General Food Law), while others supported the Commission's view".

L'analisi e la valutazione della conformità dei **clorati**, la cui ricerca è prevista dall'allegato I al documento citato in questo paragrafo, sulla matrice pepe bianco e pepe verde, si dovrà prendere in considerazione il fattore di processo fornito dalle aziende produttrici degli alimenti. L'applicazione del fattore di processo è necessaria se il pepe bianco è ottenuto dalla decorticazione e lavaggio con acque purificate del pepe nero e se il pepe verde è ottenuto dall'essiccazione del pepe nero raccolto in epoca precoce dopo lavaggio con acqua.

Si riporta di seguito uno stralcio di verbale dell'ultima riunione *Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Phytopharmaceuticals – Residues*:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

“The Committee agreed that processing factors shall be applicable for green and white peppercorns in enforcing MRLs for chlorate residues in the sense of footnote (A) of Regulation (EU) 749/2020. A Member State questioned which processing factor should be used in this case. The Commission reminded that, according to that footnote, the burden of proof lies with the food business operator and that monitoring data for the level of chlorate residues on green and white peppercorn are available”.

Nel caso in cui il laboratorio ufficiale dell'IZS non effettui la prova analitica, sarà cura dello stesso laboratorio inviare il campione ad un laboratorio che già esegue l'analisi.

Si fa presente che per ogni sostanza attiva riportata nel documento, i residui dovranno essere analizzati secondo la definizione legale di residuo prevista dal Regolamento (CE) 396/2005 e successive modifiche.

b. Analiti risultati non conformi nei controlli del 2019

Tra i residui da analizzare ci saranno quelli risultati non conformi nel 2019, riportati nell'**allegato 11_tab. 1 Parte a)**.

c. Analiti risultati non conformi o relativi a particolari problematiche nei controlli del 2018 nell'Unione Europea.

Si riportano di seguito le raccomandazioni Efsa conseguenti a non conformità rilevate in Europa nelle varie matrici, con elevata frequenza di ritrovamento. Sono da considerarsi prioritarie le combinazioni alimento analiti riscontrati non conformi nel 2018 in Europa.

Anno 2018 - Campionamenti dei prodotti in commercio

- Acetamiprid (RD), aldicarb, chlorfenapyr, chlorpyrifos, EPN, ethephon, formetanate, methomyl, oxydemeton-methyl (RD), propiconazole, thiabendazole (RD), tebuconazole (RD), e vinclozolin *in tutti gli alimenti*
- omethoate in **melanzane**
- bitertanol, carbendazim (RD) e flusilazole in **broccoli**
- chlorfenapyr e dieldrin (RD) in **meloni**
- carbendazim (RD), chlorfenapyr e triadimefon in **peperoni dolci o piccanti**
- acephate, carbendazim (RD), omethoate in **uva da tavola**
- carbendazim (RD) e fenitrothion in chicchi di **frumento**
- iprodione (RD) in **olio di oliva vergine**
- nicotina in kale e **funghi coltivati**
- carbendazim (RD) e tricyclazole in **pitahaya e riso**
- nicotina, carbofuran in **bacche di goji**
- acephate e methamidophos in **fagioli con guscio**
- DDT in **grasso di bovino**
- acetamiprid (RD), amitraz (RD), BAC (RD), chlorate, chlordecone, chlorpyrifos DDAC, DDT (RD), fipronil (RD), HCB, HCH (beta), Mercury, copper, e thiacloprid, in **alimenti di origine animale**
- chlorpyrifos, imazalil and thiacloprid nei **prodotti biologici** qualora siano stati riscontrati nei controlli precedenti
- acetamiprid, amitraz, boscalid, dimoxystrobin, glyphosate e thiacloprid in **miele**

Monitoraggio delle **foglie di vite e dei funghi**.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

3. FREQUENZA E INDIRIZZI PER IL PROGRAMMA COORDINATO DI CONTROLLO DELL'UNIONE EUROPEA

Il Programma di Controllo Comunitario (PCCUE) è redatto in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2020 modificato dal regolamento (UE) n. 2041/2020 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

Il PCCUE per l'anno 2021 prevede campionamenti ed analisi per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari sia per gli alimenti di origine vegetale che per gli alimenti di origine animale.

Per la Regione Sardegna, la ripartizione per alimenti di origine vegetale e di origine animale è indicata nell'**Allegato 12** tabelle campionamenti Piano Comunitario.

Per le matrici indicate nell'allegato 12, è prevista la ricerca dei residui di cui **all'Allegato 11, tabelle 4 e 5**.

Le stesse matrici del piano coordinato, di alimenti non trasformati o congelati, potranno essere prelevate per il piano nazionale.

Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti a cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 62/2018, salvo indicazione contraria. Qualora siano prelevati dei prodotti congelati per essi se opportuno dovrà essere indicato il fattore di trasformazione (ad esempio per i congelati il cui processo prevede una sbollentatura che può portare ad una degradazione del residuo).

Per ogni tipologia di alimento deve essere previsto, ove disponibile, un campione di origine biologica.

4. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Nell'**allegato 11_Tabella 6**, è riportato l'elenco dei laboratori del controllo ufficiale accreditati, messo a punto dal Ministero della Salute in collaborazione con il Laboratorio Nazionale di riferimento (LNR) presso l'Istituto Superiore di Sanità, con la precisazione di quelli che eseguono le analisi degli analiti identificati come analizzabili con metodo monoresiduo, oltre che multiresiduo.

La **Tabella 8** dell'Allegato 11, messa a punto con i laboratori nazionali di riferimento contiene l'elenco dei laboratori che sono classificati in classe A in base agli esiti dei *proficiency test* di settore dei Laboratori di riferimento europei.

Il Ministero della Salute, su conforme avviso del LNR, invita le Regioni ed i Laboratori ufficiali a razionalizzare l'attività di controllo di questi ultimi anche tenendo conto della possibilità di effettuare accordi tra regioni circa l'utilizzo dei laboratori esistenti per far fronte alla richiesta di analisi prevista dal Piano Nazionale.

I Laboratori Nazionali di Riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità ed il Laboratorio Nazionale di riferimento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, forniranno il loro supporto tecnico scientifico ai Laboratori del controllo ufficiale per lo svolgimento del programma nazionale e del programma coordinato dei controlli dell'Unione Europea per l'anno 2021.

I Laboratori Nazionali di riferimento comunicano al Ministero della Salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (Ufficio 7), le informazioni sulla partecipazione dei Laboratori del controllo ufficiale ai *proficiency test* organizzati dai Laboratori di riferimento comunitari e nazionali.

Il Ministero della Salute, una volta ricevuto il rapporto dei Laboratori nazionali di riferimento, con i dettagli per ciascun laboratorio del controllo ufficiale dei risultati della partecipazione ai *proficiency test*, li comunica annualmente alle Regioni/Province che adottano le misure opportune.

I laboratori nazionali di riferimento comunicano annualmente i risultati conseguiti ai *proficiency test* organizzati dai laboratori di riferimento europei o da altri enti organizzatori, al Ministero della salute ufficio 7 – DGISAN ai quali hanno partecipato.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

La Regione, entro la data di validazione riportata al paragrafo 8, comunica all'ufficio 7 ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, per ogni campione dichiarato non conforme dal Laboratorio, le misure prese (sanzioni – allerte, ecc.) e la possibile causa che può aver determinato il superamento del limite, utilizzando il modello contenuto nell'**allegato 11_Tabella 7**. Tra le possibili cause delle non conformità potranno essere scelte quelle elencate nella tabella 7.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna invia alla Regione i risultati in tempo utile per le misure da adottare in caso di non conformità. A tal fine i tempi di analisi non dovranno superare i **35 giorni lavorativi**.

5. METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO E ANALISI

La procedura di campionamento deve essere conforme al Decreto del Ministro della Salute del 23 luglio 2003. Dettagli sulle modalità di campionamento sono riportate sul rapporto Istisan 13/19 "*Indicazioni per il prelevamento di prodotti di origine vegetale per il controllo ufficiale dei residui di fitofarmaci ai sensi del DM 23 luglio 2003*" che costituisce linea guida, utilizzabile durante le attività di prelievo di campioni. La linea guida è disponibile sul sito dell'ISS al seguente percorso:

[pubblicazioni<rapporti ISTISAN< anno 2013/19](#)

Si precisa tuttavia che la linea guida dovrà essere adattata per la classificazione degli alimenti al Regolamento (UE) 2018/62.

Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto in maniera casuale e dovrà essere preso sul mercato e consegnato al laboratorio che eseguirà le prove, munito del verbale di campionamento (**Allegato 14** Verbale campionamento) e corredato del **foglio aggiuntivo** contenente gli elementi importanti per la corretta trasmissione dei dati all'EFSA da parte del Laboratorio ufficiale.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, nello svolgimento della propria attività, terrà conto del documento SANTE/12682/2019 *Analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed* disponibile sul sito web della Commissione europea:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/guidelines_en

I campioni per il Piano Nazionale e per il Piano Coordinato Comunitario sono analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al Regolamento (CE) 396/2005 e successive modifiche.

6. PROCESSI DI TRASFORMAZIONE

I campionamenti alla trasformazione potranno riguardare sia la materia prima (es. uva da vino), per la verifica della conformità a monte sulla materia prima e sia il prodotto finito per gli alimenti di interesse nazionale e regionale (es. farine, pomodori secchi), per la verifica della conformità a valle del processo di trasformazione.

Relativamente al controllo dei prodotti trasformati, come per esempio i derivati del latte, si dovrà prediligere il campionamento della materia prima (es. latte) per la verifica della conformità a monte del prodotto di trasformazione in modo da evitare che si immetta sul mercato un prodotto non conforme ai limiti espressi nel regolamento (CE) n. 396/2005.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

7. ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Presso le aziende agricole oltre al prelievo del campione:

a) sarà verificato che le aziende agricole produttrici di vegetali, ove ritenuto opportuno, effettuino a campione il controllo dei residui dei prodotti fitosanitari che hanno utilizzato, effettuando le analisi almeno annualmente o biennialmente a seconda delle condizioni d'impiego dei fitosanitari (allegato I Parte A punto 9 del Regolamento (CE) 852/2004).

b) sarà verificata la rintracciabilità ed i registri dei trattamenti con evidenze documentali, materiali e fisiche.

Presso le aziende produttrici di trasformati di vegetali o negli altri luoghi previsti per il controllo (Parte B, paragrafo 1):

c) sarà verificato che il sistema HACCP preveda il controllo della presenza nella materia prima e nel prodotto finito dei residui di prodotti fitosanitari non solo attraverso dichiarazioni, ma rilevato da evidenze di analisi in autocontrollo effettuate almeno annualmente.

d) la rintracciabilità con evidenze documentali, materiali e fisiche.

8. TRASMISSIONE DEI RISULTATI DEI CONTROLLI

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna trasmette al Ministero della Salute - DGISAN i risultati del programma per l'anno 2021 in formato XML **entro il 31 marzo 2022** (salvo diverse tempistiche comunicate dal Ministero della Salute) usando le modalità stabilite dal Ministero che recepisce lo *Standard Sample Description 2* e che comunicherà all'IZS Sardegna entro febbraio del 2022.

Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), il laboratorio comunica i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente, se misurati individualmente.

Per quanto riguarda i **baby food**, si specifica che i campioni sono valutati per i prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei produttori, tenendo conto dei Limiti Massimi di Residui fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti, sia come ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

Il laboratorio comunica i fattori di trasformazione con la trasmissione dei risultati, nel caso di alimenti trasformati; fornisce i rapporti di prova dei campioni non conformi.

La Regione, **entro il 30 aprile 2022** (salvo diverse tempistiche comunicate dal Ministero della Salute) effettua la validazione dei dati trasmessi dal laboratorio.

L'ufficio 7 della DGISAN elabora, verifica e trasmette i risultati del controllo ufficiale all'EFSA e agli altri Stati Membri **entro il 31 agosto 2022**.

Il rapporto annuale dei risultati del controllo ufficiale sui residui dei prodotti fitosanitari negli alimenti è pubblicato annualmente sul sito del Ministero della Salute.